

DELIBERA N. 328/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COCCAGLIO (BS) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, e in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;

VISTA la nota del 3 luglio 2024 (prot.n. 0184802) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Coccaglio per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione pervenuta il 12 giugno 2024 dal consigliere comunale del Comune di Coccaglio, Franco Claretti. In particolare, il segnalante ha evidenziato che sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Coccaglio, chiamato al rinnovo dell'amministrazione comunale alle elezioni di giugno 2024, in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art.9 *“sono comparsi (...)messaggi riguardanti almeno n. 12 eventi e n.4 comunicazioni attraverso la pubblicazione di locandine e numerosi post riconducibili all'amministrazione comunale in quanto marchiate con il logo istituzionale e corredate da foto ritraenti il Sindaco e l'assessore alla Cultura Silvia Borra in occasione della loro presenza a manifestazioni pubbliche, inaugurazioni, commemorazioni ed eventi culturali di varia natura”*. Inoltre, viene segnalato che sulla pagina personale Facebook del candidato Sindaco Silvia Borra, assessore alla Cultura, sono stati ripostati tutti i messaggi citati. Il Corecom ha evidenziato *“che le attività di comunicazione, oggetto di segnalazione, realizzate sul profilo personale Facebook “Silvia sindaco - trasparenza un futuro senza compromessi” non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 della legge 28/2000 in quanto effettuate su un profilo privato e non riferibile ad un'amministrazione pubblica. Il post del 10 Aprile 2024 (...) non ricade nel divieto previsto dall'articolo 9 della legge 28/2000 in quanto antecedente alla data di convocazione dei comizi elettorali. Le attività di comunicazione relative agli eventi (...) realizzate sul profilo Facebook istituzionale del Comune di Coccaglio non integrano la violazione dell'articolo 9, essendo connotate dai caratteri di impersonalità e indispensabilità cui la citata norma ancora la deroga al divieto previsto per le pubbliche amministrazioni; le comunicazioni (...) pubblicate sul profilo Facebook istituzionale del Comune di Coccaglio costituiscono violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge 28/2000 posto che il loro stesso contenuto e la loro stessa formulazione rivelano una chiara connotazione politico elettorale”*.

Pertanto, il Corecom ha proposto all'Autorità l'archiviazione della segnalazione presentata nei confronti del Comune di Coccaglio con riferimento all'attività di comunicazione realizzata sul profilo Facebook istituzionale del Comune in relazione alle locandine dei 12 eventi organizzati in periodo elettorale (“C’era una volta la stazione” post del 10 aprile, “Coppa Lumpinee” post del 15 aprile, “Voci di Primavera” post del 15 aprile, “Pinocchio una bugia vera” post del 15 aprile, “Mercatino Hobbisti creativi” post del 24 aprile, Tik_Tokers” post del 23 maggio, “Mani e Manine” post del 21 maggio, “Teatro Armathan” post del 2 maggio, “Festa dello Sport” post del 17 aprile, “Conosciamo la montagna” post del 24 aprile, “Laboratorio di Primavera” post del 15 aprile, “Inaugurazione del Parco Geologico” post del 7 maggio) e nonché alle attività di comunicazione oggetto di segnalazione realizzate sul profilo Facebook privato *“Silvia sindaco- trasparenza, un futuro senza compromessi”* e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa per la violazione dell'articolo 9 della legge 28/2000 con riguardo

invece alla diffusione sul profilo Facebook e istituzionale del Comune di Coccaglio di 4 comunicazioni (post del 21 maggio relativo all'evento "Primi in sicurezza" con foto ritraente la candidata sindaco Silvia Borra, post del 13 maggio in merito alla 95° adunata degli alpini, post personale del sindaco del 3 giugno in relazione all'evento Aido con commento a firma del sindaco e foto ritraenti alcuni candidati a sindaco compreso l'assessore Borra, post del sindaco dell'8 giugno di saluti e ringraziamento alla comunità coccagliese);

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 19 giugno 2024 con la quale il Comune di Coccaglio ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- il Comune di Coccaglio possiede una pagina Facebook istituzionale, per la cui gestione sono state approvate delle Linee guida per gestire i profili social afferenti all'Amministrazione comunale. In sintesi, le pubblicazioni sulla pagina Facebook avvengono da parte degli uffici comunali e da parte dei possessori delle credenziali di gestione della pagina Facebook. Nel primo caso, *"il Sindaco, cui competono i diritti di amministrazione e gestione dei profili, per ciascuno di essi, individua nei responsabili di PO il ruolo di amministratore. Ciascun Responsabile potrà a sua volta individuare il personale incaricato delle funzioni di aggiornamento dei contenuti, specificando tempi e modi di gestione dei profili social nell'ambito della complessiva attività lavorativa del dipendente."* Gli uffici comunali possono pubblicare sulla pagina istituzionale Facebook soltanto contemporaneamente alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di notizie. Trattasi di funzione facoltativa e non automatica. Nel caso dei possessori delle credenziali di gestione della pagina Facebook, le password risultano assegnate, da regolamento, al Sindaco pro tempore, il quale può individuare ulteriori soggetti delegati alla gestione della pagina;

- le 10 locandine pubblicate dopo la convocazione dei comizi elettorali avvenuta il giorno 12/04/2024, risultano tutte riportare il logo del Comune. La dicitura "Assessorato alla cultura" è riportata su n. 3 locandine relative alla stessa Rassegna Teatrale realizzate dalla compagnia teatrale stessa. Le locandine che riportano qualche riferimento al Comune (semplicemente il logo del Comune, ovvero la denominazione dell'Ente o il riferimento all'Assessorato alla cultura) sono state realizzate da soggetti esterni e non dagli uffici comunali, tranne due la cui realizzazione è stata affidata alla cooperativa che gestisce il servizio Informagiovani. Il post del giorno 10/04/2024 risulta antecedente alla data di convocazione dei comizi elettorali. Le comunicazioni apparse sul profilo Facebook sono state pubblicate direttamente dall'Amministrazione comunale. A tale proposito, in quella del 21/05/2024 relativa all'evento "Primi in sicurezza" compaiono, oltre al Sindaco e ad un Consigliere in carica, anche il candidato Sindaco Silvia Borra e due candidati Consiglieri comunali della lista "Lupatini Monica Sindaco", di cui uno all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di Vice Sindaco;

PRESA VISIONE delle locandine e dei post, allegati alla documentazione istruttoria;

PRESA VISIONE, inoltre, della pagina Facebook del Comune;

RILEVATO che il post del 10 aprile 2024 con la locandina dell'evento "C'era una volta la stazione" risulta antecedente alla data di convocazione dei comizi elettorali mentre il post con la locandina relativa all'evento "Conosciamo la montagna" non contiene il logo del Comune; rilevato inoltre che le locandine pubblicate nelle altre date riportano il logo del Comune e in due casi anche la dicitura "con il patrocinio del Comune di Coccaglio" e in altri due casi la dicitura "Assessorato alla cultura" mentre in una locandina sono presenti entrambe le voci;

RILEVATO che i quattro comunicati relativi all'evento "Primi in sicurezza", alla 95° adunata degli alpini, all'evento Aido, ai saluti del sindaco alla comunità sono tutti a firma del sindaco e contengono sue foto con la fascia tricolore; nel caso dell'evento "Primi in sicurezza", come dichiarato anche nelle memorie del Comune, sono presenti nella foto, oltre al Sindaco e ad un Consigliere in carica, anche il candidato Sindaco Silvia Borra e due candidati Consiglieri comunali della lista "Lupatini Monica Sindaco", di cui uno all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di Vice Sindaco;

RILEVATO che i post pubblicati sulla pagina personale del candidato Silvia Borra non integrano violazione dell'art.9 della legge 28/2000;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali a portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la pubblicizzazione degli eventi attraverso la presenza delle locandine sulla pagina Facebook istituzionale con il logo dell’amministrazione e anche con la dicitura “Assessorato alla cultura” o “con il patrocinio del Comune di Coccaglio” e i comunicati a firma del sindaco sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO che le iniziative in questione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all’11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale poste in essere dal Comune di Coccaglio non presentano i requisiti cui l’articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità della comunicazione poiché nelle locandine degli eventi pubblicati sulla pagina Facebook del Comune è presente il logo del Comune, anche accompagnato in due casi dalla dicitura “con il patrocinio del Comune di Coccaglio” e in altri due casi dalla dicitura “Assessorato alla cultura”, mentre in una locandina sono presenti entrambe le voci; le comunicazioni attraverso i post sono invece a firma del sindaco e accompagnati dalla sua foto con fascia tricolore;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le iniziative, oggetto di segnalazione, integrano la violazione del divieto sancito dall’articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere parzialmente le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Coccaglio di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata in campagna elettorale poiché nelle locandine degli eventi “Coppa Lumpinee” post del 15 aprile, “Voci di Primavera” post del 15 aprile, “Pinocchio una bugia vera” post del 15 aprile, “Mercatino Hobbisti creativi” post del 24 aprile, Tik Tokers” post del 23 maggio, “Mani e Manine” post del 21 maggio, “Teatro Armathan” post del 2 maggio, “Festa dello Sport” post del 17 aprile, “Laboratorio di Primavera” post del 15 aprile, “Inaugurazione del Parco Geologico” post del 7 maggio, pubblicati sulla pagina Facebook del Comune, è presente il logo del Comune, anche accompagnato in due casi dalla dicitura “con il patrocinio del Comune di Coccaglio” e in altri due casi dalla dicitura “Assessorato alla cultura”, mentre in una locandina sono presenti entrambe le voci; le comunicazioni relative all'evento “Primi in sicurezza”, alla 95° adunata degli alpini, all'evento Aido, ai saluti del sindaco alla comunità, attraverso i post del 13 e 21 maggio, del 3 e 8 giugno, sono invece tutti a firma del sindaco e accompagnati dalla sua foto con fascia tricolore. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Coccaglio e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba